



## **Titolo**

Mezzi di prova - mezzi di ricerca della prova - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – principi generali – comunicazioni tra gli utenti dei social media – cautele

## **Descrizione**

Sul piano dei mezzi di ricerca della prova, i contenuti di conversazioni telefoniche, acquisite nel corso dell'attività di indagine, possono essere utilizzati nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, al fine dell'accertamento di violazioni disciplinari nei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025). Tuttavia, l'espansione del principio anche alle comunicazioni private tra gli utenti dei *social media* richiede, in questo particolare contesto, l'uso di speciali cautele nella valutazione dei contenuti dei messaggi, spesso inquinati dal fenomeno comune della diffusione di notizie false e non controllate, derivante non di rado dall'uso impulsivo di questi strumenti, specie da parte di giovani utenti. La divulgazione di informazioni nei social media non è necessariamente ispirata dall'intento di diffondere consapevolmente notizie false (le c.d. fake news), ma può essere indotta dal desiderio di sentirsi protagonisti di una comunità, di sviluppare e mantenere relazioni sociali e questo incentivo può indurre ad enfatizzare mere sensazioni o a deformare la percezione di situazioni opinabili.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 81/CFA/2024-2025/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Giordano

## **Riferimenti normativi**

art. 57 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0081 CFA del 20 gennaio 2025 (A.S.D. A.C. Montignoso e altri-PFI)**